

T R I B U N A L E D I M O D E N A
(Sezione II° civile)

V.G. omissis/2015

I l G . T .

a scioglimento della riserva che precede,
rilevato che la **persona**, -omissis- nata a -omissis- il -
omissis - ed ivi residente via -omissis-, come da c.t.u. espletata
in corso di procedimento, appare affetta da: *"demenza dai Corpi
di Lewy con disturbi comportamentali, parkinsonismo e
allucinazioni, esiti frattura femore sx. trattata con impianto di
endoprotesi, si trova nelle condizioni, per infermità di mente,
previste dalla l. n. 6 del 2004"*. In particolare, la predetta è
giunta in udienza in modo autonomo. Alle domande poste dal giudice
ha risposto correttamente, seppur evidenziando disorientamento con
riguardo al motivo della sua evocazione in Tribunale, dichiarando,
peraltro: *"con mio marito mi trovo bene. Non ha senso che non
venga nominato mio marito. Coi miei figli vado d'accordo, le nuore
non le vedo, sto bene coi miei nipoti, ne ho sei... Desidero che
la mia vita continui così com'è"*;

che la persona appare perciò *"psichicamente menomata"* (art. 404
c.c.), come d'altro canto ha attestato la c.t.u., che ha
evidenziato che il quadro di deterioramento delle funzioni
psichiche è caratterizzato da: *"grave deficit della memoria di
fissazione; grave deficit dei poteri attentivi e critici;
accentuazione dell'instabilità emozionale con conseguente scarsa
capacità di elaborazione dei dati dell'esperienza; disinibizione
con gravi disturbi del comportamento, da allucinazioni visive;
occasionale depressione; deterioramento cognitivo peggiorato nel
tempo"*;

che, poi, la medesima necessita di protezione, in quanto,
tenuto conto della descritta patologia, risulta *"impossibilitata a
provvedere ai propri interessi"*;

che, da questo punto di vista, gli stessi si compendiano nella gestione dell'ampio e variegato patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito da appartamenti posti in molteplici città italiane, società di cui la stessa è socia o legale rappresentante, come pure l'azienda agricola avente sede a -omissis-, conti correnti e depositi titoli;

che sono, perciò, in concreto ravvisabili i presupposti di istituzione della misura protettiva dell'amministrazione di sostegno, *"con la minor limitazione possibile della sua capacità di agire"* (art. 1 l. 9 gennaio 2004, n. 9), anche nella specie attivabile, pur a fronte del rilevantissimo patrimonio di cui l'amministrata è titolare. E' noto, infatti che, fino a tempi recentissimi, si riteneva che l'interdizione rappresentasse l'unica misura idonea a garantire la corretta gestione di un *"rilevantissimo e variegato patrimonio del destinatario"* (Cass. 26 luglio 2013, n. 18.171, sulla scorta dell'insegnamento di Cass. 12 giugno 2006, n. 13.584); *"ovvero, nei casi in cui apparisse necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno"* (Cass. 26 ottobre 2011, n. 22332). Con un importante *decisum*, in tempi recentissimi, si è statuito che la presenza di un rilevante patrimonio non giustifichi la pronuncia d'interdizione, ma piuttosto la nomina dell'amministratore di sostegno, supportato *"dall'ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore ai fini della gestione del predetto cospicuo patrimonio"* (Cass. 11 settembre 2015, n. 17.962, in *personaedanno*, con nota di R. ROSSI, *Stretta sull'interdizione*). Cosicché, a seguito di questo significativo arresto, l'interdizione pare sostituita ad ogni effetto dall'istituto dell'amministrazione di sostegno;

che, da quanto precede, emerge l'esigenza condivisa da un canto da parte dei figli ricorrenti L., G., A. e M. -omissis- e da parte delle sorelle e dei fratelli della beneficiaria, come pure dall'altra da parte del marito sposato in seconde nozze, -omissis-, convivente con la stessa, di procedere a nomina di un

amministratore di sostegno, essendo peraltro discussa quale sia la miglior scelta;

che, nella scelta dell'amministratore, vanno considerati i seguenti parametri: il giudice deve all'uopo "tenere conto dei bisogni e delle richieste di quest'ultima" beneficiaria (art. 407, 2° comma, c.c.), la quale, nella specie, ha espresso il desiderio che sia il marito (col quale la stessa è coniugata dal 1993) a ricoprire tale incarico: la scelta va poi effettuata avendo riguardo "alla cura ed agli interessi della persona" "preferendo, per quanto possibile, il coniuge non separato" (art. 408, 1° comma, 2° parte, c.c.). In vero, in contrario alla nomina del coniuge della beneficiaria quale a.d.s., i ricorrenti hanno addotto due circostanze: da un canto, la costruzione da parte di questi, nella tenuta di -omissis-, di un maneggio ed un ippodromo con alcuni cavalli (p. 4 ricorso) e pure una disposizione di bonifico in data -omissis- a favore del coniuge per € 100.000, quando la persona "presentava già un consistente deficit cognitivo" (p. 4). In vero, tali circostanze non risultano significative, non deponendo, di per sé, in contrario alla nomina di a.d.s. da parte del marito convivente in quanto cattivo amministratore del patrimonio familiare. Anzitutto, si consideri che la costruzione dell'ippodromo e del campo di maneggio ad uso esclusivo privato (v. foto) appare agevolmente spiegabile nell'ottica del tenore di vita assai elevato goduto dalla famiglia -omissis-, i cui redditi annui sono stati indicati dai ricorrenti, come pure per la pregressa vita militare del -omissis-, -omissis- in pensione, appassionato di cavalli. Anche con riguardo al bonifico, lo stesso appare plausibilmente spiegabile quale intento liberale espresso dalla moglie (dotata di maggiore consistenza patrimoniale rispetto al marito), bonifico disposto in periodo (6.10.2014) in cui ancora la -omissis- poteva ritenersi del tutto *compos sui*, essendo unicamente affetta da "demenza degenerativa di entità moderata" (p. 18-19 c.t.u.). Nell'ottica emergente dal disegno sistematico della l. n. 6 del 2004, di valorizzazione della volontà e dei bisogni della persona beneficiaria, come pure in quella espressa dal c.t.u., "di non scompensare il precario

equilibrio psichico della paziente", va perciò nominato il coniuge a.d.s. della beneficiaria. In ogni caso, in questa stessa ottica di cura e tutela della persona del beneficiario, non vanno sottaciuti i rilievi formulati dai figli ricorrenti, i quali hanno evidenziato, da parte del -omissis-, una non adeguata cura dei profili non patrimoniali della persona. Il marito, così, non avrebbe prontamente apprestato le cure immediate e necessarie al coniuge in seguito a frattura femorale dx scoperta solo con intervento dei figli, il quale pure si avvarrebbe di una pletora di personale stipendiato per la cura della moglie (4 badanti e due donne di servizio). Cosicché lo stesso risulterebbe inadeguato a curare e seguire adeguatamente la moglie (v. p.5 memoria conclusiva). Per sopperire a queste carenze appare allora opportuna la nomina in co-amministrazione, come più volte ritenuto da quest'Ufficio (Trib. Modena 24 ottobre 2015, in *Giur. Merito*, 2006, 67), della figlia -omissis-, col compito di esprimere il consenso informato per trattamenti medici e per gestione dei profili riguardanti la cura della madre e del personale dipendente,

NOMINA

S. nato a -omissis- e residente a -omissis- amministratore di sostegno del coniuge **-omissis-** nata a -omissis- ed ivi residente via -omissis-, con le seguenti prescrizioni:

1)l'incarico è a tempo indeterminato;

2)l'amministratore deve adempiere l'incarico con esclusivo riguardo alla cura dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;

3)l'amministratore avrà il potere di compiere, in nome e per conto del beneficiario, i seguenti atti:

- presentazione e sottoscrizione di eventuali istanze o denunce, anche a carattere fiscale, agli uffici pubblici;

amministrazione dei beni di cui la beneficiaria è titolare, come pure gestione delle aziende e società di cui la stessa sia titolare o socia, con riversamento di ogni profitto sul c.c.

intestato alla medesima;

effettuazione di inventario di tutti i beni della persona, da compiere entro il termine di 3 mesi dalla comunicazione del decreto, a cura di notaio di fiducia,

NOMINA

quale **co-amministratore** della madre la figlia **-omissis-** nata a **-omissis-** ed ivi residente in **-omissis-**, col potere di compiere i seguenti atti in nome e per conto della beneficiaria:

- prestazione del consenso informato per cure e trattamenti sanitari che si rendessero necessari per la salute della persona, come compimento di ogni atto concernente la gestione del personale preposto alla cura domestica della salute della madre;

4) in ogni caso, l'amministratore deve riferire per iscritto a questo Ufficio entro il mese di novembre di ogni anno solare circa l'attività svolta a favore del beneficiario e sulle condizioni di vita personali e sociali del medesimo; nello stesso termine è tenuto al deposito del rendiconto;

5) l'amministratore deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, come pure, questo Ufficio, qualora vi sia dissenso con il beneficiario stesso;

6) l'amministratore deve verificare le condizioni di vita del beneficiario, effettuando visite periodiche;

7) l'amministratore è soggetto alle autorizzazioni di cui agli artt. 374, 375 e 376 c.c., per il compimento degli atti ivi indicati.

8) fissa per il giuramento dell'amministratore di sostegno l'udienza del _____

Il decreto è provvisoriamente esecutivo.

Modena, 3 novembre 2016

Si comunichi

Il G.T.

(dott. R. Masoni)